

Ordinanza N.	74
Data di registrazione	12/11/2020



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

ORDINANZA EX ART. 50 D.LGS. 267/2000 - ULTERIORI MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAURIANOVA IN ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL DPCM DEL 17.05.2020 - DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE CERIMONIE FUNEBRI.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dai Sindaco ordinanze eli carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Regionale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria.

Visti - il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, II D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. del 03 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.09.2020 pubblicata nella G.U. del 05 novembre 2020 che colloca la Regione Calabria in "uno scenario di tipo 4" con un livello caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio "alto", cui si applicano le più ristrette misure di contenimento previste dall'art. 3 del DPCM 03 novembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 1 lett. Q del DPCM 03.09.2020 il quale dispone che "le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato medico scientifico, a 7;

Considerato che fra le celebrazioni religiose, le cerimonie funebri sono quelle che presentano un più alto rischio sotto il profilo del contagio da Covid - 19, tenuto conto del fatto che, per consuetudine il senso del cordoglio viene sovente manifestato con abbracci e strette di mano determinando un ravvicinato contatto umano che è la principale forma di trasmissione del coronavirus e che la normativa richiamata espressamente vieta;

Ritenuto dunque necessario adottare una ordinanza per disciplinare lo svolgimento delle celebrazioni funebri a tutela della salute pubblica;

Preso atto che la presente ordinanza essendo attuativa delle disposizioni governative non incontra il limite dell'art. 35 D.L. 02.03.2020 n° 9 poiché amplia le previsioni dei provvedimenti ministeriali senza porsi in contrasto con esse;

Vista la nota del 06.06.2020 acquisita al Prot. n° 7599 dell'Ente in data 08.06.2020, con la quale si precisa che secondo le disposizioni del Governo e della Conferenza Episcopale Italiana i funerali devono essere celebrati nella chiesa Parrocchiale;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) le cerimonie funebri si svolgeranno, in orario antimeridiano, in forma strettamente privata presso le Chiese Parrocchiali del Comune di Taurianova (RC) e nel rispetto delle norme di sicurezza previste negli allegati n. 1 e n. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 147 dell'11 giugno 2020;
- 2) è fatto divieto di fare visita di condoglianze presso l'abitazione privata o le c.d. sale del commiato per chiunque non avesse con il defunto stretti vincoli di parentela o di affinità;
- 3) è fatto divieto, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, della consueta espressione di cordoglio ("abbraccio o stretta di mano");
- 4) sono vietati i cortei funebri mentre all'interno del cimitero sarà ammessa la partecipazione esclusiva dei parenti stretti, muniti di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale;
- 5) nelle c.d. "sale del commiato" è consentito l'accesso esclusivamente agli stretti familiari e affini del defunto che potranno permanere all'interno per un numero massimo di 10 persone; gestori avranno l'obbligo di verificare che tali prescrizioni vengano osservate e che all'interno dei locali vengano rispettate tutte le precauzioni prescritte dalla vigente normativa per prevenire il rischio da contagio (e tra queste l'uso della mascherina e l'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro);
- 6) è consentita l'affissione dei manifesti funebri solo a "tumultuazione avvenuta";
- 7) è fatto divieto assoluto di assembramento e di stazionamento al di fuori delle chiese per le persone alle quali non sarà consentito di partecipare alla cerimonia funebre a causa del raggiungimento del limite dei posti disponibili;
- 8) La presente ordinanza ha validità dal 13.11.2020 al 31.12.2020.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n° 19, pubblicato in G.U. n° 79 del 25.03.2020 e convertito con modificazioni dalla L. 22.05.2020 n° 35, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Nel caso in cui la violazione riguardi le sale del commiato consegnerà la chiusura dell'attività per un periodo di 10 giorni, salvo che non ricorrano più gravi elementi per la revoca dell'autorizzazione.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Sez. di Reggio Calabria entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata on-line sul sito istituzionale dell'ente e comunicata a:

- Prefetto di Reggio Calabria;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Taurianova;
- Commissariato di P.S. di Taurianova;
- Comando Polizia Locale di Taurianova;
- Parrocchie di:
 - Maria Santissima delle Grazie;
 - Santi Pietro e Paolo;
 - San Giuseppe;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Maria Santissima della Colomba;
- San Pio X.

DISPONE

Dispone la notifica a:

1. Agenzia Funebre Sacre Coeur;
2. Consorzio C.I.F. di Russo Francesco;
3. Agenzia Funebre "Taverna Domenico;
4. Agenzia Funebre Ciano Giulio;
5. Agenzia Bruzzese Antonino.

Il Vice Sindaco

ANTONINO CARIDI / ArubaPEC S.p.A.